

ALL. A

REGOLAMENTO
COMUNITA' ALLOGGIO (CASA FAMIGLIA) PER DISABILI
"BIANCAZZURRO"

Art. 1 Definizione

La Comunità Alloggio/Casa Famiglia per disabili gravi privi del sostegno familiare è situata a San Benedetto del Tronto in Viale dello Sport n. 110, presso un appartamento della struttura "Biancazzurro" di proprietà della Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto. E' aperta tutti i giorni dell'anno per 24 (ventiquattro) ore al giorno.

Art. 2 – Utenza

La comunità alloggio/casa famiglia è generalmente rivolta al recupero ed al mantenimento dell'autonomia di n. 5 (cinque) utenti disabili gravi, adulti e di ambo i sessi esenti da patologie psichiatriche, privi del sostegno familiare.

Viene riservato un ulteriore posto, per l'assistenza temporanea e l'urgenza, a persone con disabilità grave prive di un sostegno temporaneo da parte della famiglia. Nel caso comunque di disponibilità di posti, gli stessi possono essere utilizzati, in deroga al principio generale, per ulteriori inserimenti temporanei e saltuari.

Art. 3 – Obiettivi della Comunità alloggio/Casa famiglia

L'intervento tende a creare condizioni che favoriscano l'integrazione dell'ospite nel territorio, promuovendo il suo mantenimento in normali condizioni di vita.

Esso si propone di contrastare il processo di istituzionalizzazione e di favorire il ritorno ed il reinserimento nel tessuto sociale di persone impropriamente ricoverate.

Il servizio si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppare e sostenere l'autonomia personale, intesa come possibilità per la persona di essere e di sentirsi soggetto attivo di pensiero e di azione, promuovendo le capacità residue, portando alla luce le potenzialità esistenti e garantendo la massima espressività possibile, all'interno di una gestione comunitaria della vita quotidiana, improntata sul modello familiare;
- favorire il benessere psico-fisico degli utenti attraverso progetti individuali;
- attivare iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, individuando all'interno della programmazione opportune aree di intervento;
- avere costante cura della formazione degli operatori, al fine di acquisire un'attitudine alla relazione di aiuto, all'ascolto di sé e dell'altro, alla condivisione delle esperienze, alla dinamicità ed elasticità comportamentale, all'attenzione per la chiarezza e l'omogeneità dei messaggi prodotti, al lavoro di gruppo;
- documentare l'esperienza, in maniera che essa possa farsi patrimonio collettivo ed acquisisca un carattere di trasferibilità e comunicabilità.

Art. 4 – Organismi di gestione e controllo.

Fermo restando le competenze, stabilite dalla legge, di indirizzo e controllo esercitate dall'organo politico e quelle gestionali da parte del Dirigente del Settore Attività sociali ed Educative, per il buon funzionamento e l'ottimizzazione dei risultati dell'attività della Casa famiglia, sono costituiti i seguenti organismi operativi:

- **Coordinatore delle strutture in rete**, esercita la direzione del servizio residenziale "Casa famiglia", in rete con i centri diurni socio-educativi "Cediser" e "Biancazzurro" ed ha il compito di gestire e coordinare le attività delle strutture suddette e favorire la loro integrazione. Egli risponde della programmazione e dell'organizzazione interna della Casa Famiglia; viene nominato dal consorzio affidatario, di concerto con il Comune di San Benedetto del Tronto.
- **Coordinamento Tecnico Specialistico**, è composto dal Direttore del Servizio Disabilità e dall'assistente sociale competente del Comune di San Benedetto del Tronto, dal Coordinatore delle strutture in rete, dal coordinatore del servizio UMEA della ASUR-Zona Territoriale 12 e da un referente del Consorzio affidatario; esso ha funzioni tecniche come specificato nei successivi articoli, e può avvalersi della presenza di ulteriori figure professionali all'occorrenza individuate, in particolare del medico di base degli utenti.
- **Equipe del Servizio**, è composta dal coordinatore delle strutture in rete, dagli educatori, operatori e assistenti tutelari della Casa Famiglia; ha funzioni tecnico-operative indicate nei successivi articoli.

Art. 5 – Modalità e criteri di ammissione.

L'intervento è rivolto a persone prive del nucleo familiare e con famiglie che non sono in grado di prendersi cura della persona disabile grave.

L'UMEA o il Servizio Sociale Comunale, sulla base delle segnalazioni provenienti dai diversi settori dei servizi operanti sul territorio (L.R. 18/96 art. 9) formula le proposte di inserimento; la valutazione di idoneità e la decisione di ammissione al servizio spetta al Coordinamento Tecnico Specialistico.

Qualora il numero delle richieste risulti superiore ai posti disponibili, si procederà alle ammissioni secondo un ordine di graduatoria formulato in base ai seguenti requisiti:

1. Assenza totale dei genitori
2. Assenza parziale dei genitori
3. Anzianità dei genitori (oltre i 65 anni)
4. Malattie gravi dei genitori
5. Gravi situazioni sociali, ambientali e relazionali familiari
6. Totale mancanza di servizi
7. Condizioni economiche

In caso di parità di situazioni, l'ammissione sarà autorizzata tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

L'ingresso nella comunità alloggio/casa famiglia è subordinato alla sottoscrizione, da parte dell'utente e/o della famiglia, del presente regolamento.

I primi tre mesi di permanenza sono da considerarsi di prova. Superati gli stessi ed in assenza di eventi tali da pregiudicare la buona convivenza del nuovo ospite e di quelli già residenti, viene disposta l'ammissione definitiva.

Il progetto educativo personalizzato viene redatto dall'Equipe del Servizio (E.S.), in collaborazione con l'assistente sociale del Comune e previa valutazione specialistica da parte dell'UMEA (art. 11 L.R. 18/96, modificata ed integrata con L.R. 28/2000).

Art. 6 – Modalità di dimissione

La dimissione dalla Comunità alloggio/Casa famiglia verrà valutata dal Coordinamento Tecnico Specialistico in base ai seguenti criteri:

- a) autonomia;
- b) regressione e/o aggravamento;
- c) incompatibilità tra i membri.

Nel primo caso, al raggiungimento di un sufficiente grado di autonomia e socializzazione, i soggetti potranno essere inseriti in situazioni meno protette, esistenti sul territorio.

Le persone più autonome, una volta dimesse dalla Comunità alloggio/Casa famiglia, saranno seguite dal servizio sociale del Comune e dall'Umea, in collaborazione con i servizi territoriali.

Al verificarsi di regressione e/o aggravamento, che impediscano la permanenza nella Comunità alloggio/Casa famiglia, si procederà al ricovero in strutture residenziali più idonee.

Nel caso di problemi legati all'incompatibilità tra gli ospiti della Comunità alloggio/Casa famiglia, verranno attivate tutte le soluzioni per migliorare il clima comunitario: di fronte a problemi insolubili, verrà valutato dal Coordinamento Tecnico Specialistico un percorso alternativo per l'utente.

Art. 7 – Rapporti con le famiglie e/o la rete parentale

I rapporti con le famiglie e/o la rete parentale sono improntati alla collaborazione ed alla comprensione delle problematiche emerse o emergenti. Le comunicazioni scritte, orali o telefoniche hanno cadenza regolare o sono a carattere d'urgenza, qualora si presentino problemi particolari (di salute, di comportamento, ecc.).

Il Coordinatore delle strutture in rete, l'equipe del servizio, e il servizio sociale comunale cureranno il rapporto con i familiari attraverso l'organizzazione e la disponibilità ad attuare incontri periodici, sia plenari che individuali.

L'educatore o coordinatore responsabile della Casa Famiglia è responsabile del rapporto con i familiari per quanto riguarda l'andamento quotidiano della Casa Famiglia.

Il Settore Attività Sociali del Comune di San Benedetto del Tronto è referente per le questioni di tipo amministrativo.

Sarà adottata comunque ogni strategia per favorire nel tempo un eventuale riavvicinamento al nucleo familiare di origine e valutata la possibilità per l'utente di rientrare periodicamente in famiglia.

Art. 8 – Partecipazione economica

Gli utenti della Comunità alloggio/Casa famiglia, o se non in grado le loro famiglie e/o tutori o Enti da essi delegati, concorrono alle spese di gestione con una retta fissa riferita alla misura dell'importo delle provvidenze economiche percepite, garantendo comunque agli stessi di trattenere una quota del proprio reddito ai sensi della L.R. 43/88, così come stabilito negli atti amministrativi con cui si è provveduto all'istituzione del servizio e successivi atti.

L'esatto ammontare della retta, da corrispondere quale partecipazione economica alle spese alberghiere (quali vitto, lavanderia, ecc.) ed ai costi misti (quali utenze, condominio, ecc.) è comunque determinato dalla generale situazione socio-economica degli utenti e del loro nucleo familiare.

Quote contributive relative alle provvidenze economiche fisse:

in caso di beneficio di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento la quota mensile da corrispondere è pari alla somma delle due indennità a cui va sottratta la quota di cui alla L.R. 43/88 (di € 129,11), adeguata annualmente in base agli indici ISTAT.

Quote contributive variabili:

viene calcolata in base all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) dell'utente e dal nucleo familiare secondo i parametri previsti dalle leggi vigenti (D.Lgs. 109/98 e succ. mod. ed integr.).

La retta verrà versata mensilmente sul Conto Corrente Postale con nr. 14045637 intestato alla Tesoreria Comunale di San Benedetto del Tronto, da parte della famiglia o dell'ente da essa delegato.

Le quote contributive sopra indicate sono riferite agli inserimenti degli utenti in forma stabile.

Per la frequenza temporanea della struttura Comunità alloggio/Casa famiglia è previsto il pagamento di una retta fissa a totale carico dell'utente. La temporaneità della frequenza è intesa come permanenza nella Comunità alloggio/Casa famiglia di circa un mese, in via straordinaria qualche mese.

Quota contributiva giornaliera per gli inserimenti temporanei:

la quota contributiva giornaliera dovuta in caso di inserimento temporaneo nella Comunità alloggio/Casa famiglia è determinata dalle indennità percepite dall'utente al netto della quota di cui alla L.R. 43/88 e dalle spese alberghiere riferite alle voci di vitto, pulizia, lavanderia e utenze calcolate su base proporzionale.

Tale quota, annualmente adeguata in base agli indici Istat, risulta pari a:

◆ € 37,23 per i soggetti beneficiari della pensione di invalidità civile e della indennità di accompagnamento;

◆ € 44,47 per i soggetti beneficiari della pensione di cieco civile ed indennità di accompagnamento.

Restano di competenze della famiglia, o in sua assenza della persona delegata, le spese personali dell'utente (ad es. l'abbigliamento, la biancheria personale, la loro cura e la lavanderia relativa alle stesse, le spese per eventuali attività ricreative o formative, concordate con l'Equipe professionale e con le famiglie) e l'eventuale assistenza ospedaliera e le spese mediche non ricomprese nell'assistenza sanitaria fornita dalla AUSL.

Il Comune e l'Azienda USL, parteciperanno equamente alla spesa residua calcolata detraendo dal costo complessivo di gestione annuo il contributo regionale e le quote di compartecipazione delle famiglie.

Sarà messa inoltre a disposizione del coordinatore della Comunità alloggio/Casa famiglia una cassa interna per spese inerenti alla programmazione educativa. L'eventuale gestione del denaro degli utenti, da parte della Comunità alloggio/Casa famiglia, su delega degli stessi o loro familiari deve essere sottoposta a puntuale e precisa rendicontazione accessibile alle verifiche esterne da parte degli aventi diritto.

Il Coordinamento Tecnico Specialistico valuterà la possibilità che un utente acceda temporaneamente ad un'altra struttura.

Nel caso poi che un utente usufruisca del servizio mensa in un'altra struttura, il costo sarà a carico della Comunità alloggio/Casa famiglia.

Art. 9 – Interventi sanitari

Gli ospiti della Comunità alloggio/Casa famiglia sono assegnati ad un medico di base ai sensi della normativa vigente.

Per gli interventi di tipo sanitario ci si avvale del servizio ADI operante sul territorio, che prevede l'intervento infermieristico.

L'AUSL provvede inoltre alla consulenza medica e medico-specialistica ed agli interventi di attività motoria e psicomotoria a finalità terapeutica, con operatori della AUSL.

Art. 10 – Attività previste

E' previsto un periodo di avviamento, con il quale è possibile scandire in maniera graduale il passaggio dalle strutture di residenza degli ospiti della Comunità alloggio/Casa famiglia attraverso un'organizzazione adeguata ed attività specifiche (trasloco, personalizzazione degli spazi, ecc.). LA durata di tale periodo non può essere inferiore a due settimane.

L'Equipe del Servizio elabora la programmazione educativa della Comunità alloggio/Casa famiglia e svolge le attività previste.

L'ambito operativo va individuato nella vita quotidiana e nell'ambiente di vita.

La funzione dell'operatore si colloca in uno spazio intermedio, nel quale può fungere da tramite tra l'utente e la realtà. Attraverso opportune attività, l'operatore potrà diversificare le proprie modalità di relazione (accudimento, stimolo, supporto, accompagnamento, ascolto, limitazione).

Possono essere individuati i seguenti ambiti di intervento:

◆ Attività per l'autonomia quotidiana: personalizzazione delle richieste e dell'impiego del tempo e degli spazi, tenendo conto delle differenze, dei gusti e delle capacità di ognuno, nell'organizzazione dei ritmi di vita e di alcuni campi operativi (la cura per i propri spazi e per le proprie cose, l'acquisizione di abilità funzionali, ecc.).

◆ Attività per l'autonomia nella gestione della Comunità alloggio/Casa famiglia: sviluppo del senso di appartenenza e di responsabilità, attraverso una concreta partecipazione alla gestione quotidiana (lavori domestici, momenti assembleari, preparazione dei pasti, spesa...).

◆ Attività per lo sviluppo delle capacità relazionali: possibilità di svolgere attività esterne, attraverso cui attuare un programma di integrazione, a partire dai rapporti e dalle opportunità che per gli utenti vengano a crearsi nel territorio dove risiedono o vivono. Sarà cura degli operatori mantenere i rapporti con i vari gruppi in cui gli utenti possono essere inseriti, e con i volontari, che eventualmente possono mediare l'inserimento.

Qualsiasi iniziativa, che avvenga con o senza la presenza degli operatori della Comunità alloggio/Casa famiglia, deve avvenire previo programma individuale valutato, discusso ed approvato dal Coordinamento Tecnico Specialistico.

Verranno inoltre programmate uscite sia nei giorni feriali che festivi, in relazione al programma individuale e di gruppo ed anche soggiorni previo parere positivo dei familiari e del Coordinamento Tecnico Specialistico.

La Comunità alloggio/Casa famiglia può diventare luogo di scambio, per nuove occasioni di socialità, acquistando così anche una propria identità non solamente assistenziale.

Art. 11 – Operatori

La Casa Famiglia prevede le seguenti figure professionali:

- coordinatore
- educatore
- assistente tutelare

L'organizzazione ed il funzionamento della struttura C.F. è garantita da un coordinatore, due educatori professionali, di cui uno con funzioni di responsabile, ed uno in servizio su turnazione, compreso il sabato, per una copertura giornaliera dalle ore 07,00 alle ore 21,00, di un assistente tutelare fisso per le 24 ore giornaliere per 7 giorni settimanali.

Le figure professionali e l'organizzazione relativa al funzionamento interno della C.F. potranno subire variazioni solo per consentire una funzionalità più consona alle esigenze della struttura medesima; in ogni caso esse vengono disciplinate mediante gli appositi atti amministrativi predisposti dagli uffici comunali competenti nonché dalla relativa convenzione tra il gestore del Servizio e il Comune di San Benedetto del Tronto.

La modalità di programmazione educativa e delle attività da svolgersi nella CF nonché di organizzazione interna alla CF è a cura del coordinatore dei servizi in rete.

L'educatore responsabile della CF svolgerà compiti di collegamento ed organizzazione all'interno della Equipe di Servizio e mantiene i contatti con i diversi soggetti che vengono ad interagire con la CF (familiari, strutture pubbliche, volontari ecc.).

L'ente gestore del servizio si impegna a garantire la massima continuità di prestazione possibile dei propri operatori, fermo restando la possibilità che le sostituzioni del personale avvengano in maniera graduale e nel rispetto delle relazioni instauratesi con l'utenza e previa comunicazione al Direttore del Servizio Disabilità del Comune di San Benedetto del Tronto.

E' prevista la possibilità di utilizzare nella struttura anche volontari e personale in borsa lavoro.

Art. 12 - Rinvio ad altre norme.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme del codice civile, alle altre leggi in vigore e ai regolamenti comunali vigenti, se ed in quanto applicabili.